

## L'ASSEMBLEA E LE DECISIONI DEI SOCI NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Scheda a cura di **Claudio Venturi**

	Competenze	Formalità per la convocazione	Quorum costitutivo	Quorum deliberativo	Diritto di intervento e rappresentanza
<b>Decisione dei soci</b>	<p>1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:</p> <p>2. In ogni caso <b>sono riservate alla competenza dei soci:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</li><li>2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;</li><li>3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;</li><li>4) le <b>modificazioni dell'atto costitutivo;</b></li><li>5) la decisione di compiere operazioni che comportano</li></ol>		<p>3. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.</p> <p>4. Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché dal caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante</p>	<p>6. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il <b>voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.</b> (art. 2479, comma 6)</p>	<p>Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. (art. 2479, comma 5)</p>

	una <b>sostanziale modificazione dell'oggetto sociale</b> determinato nell'atto costitutivo o una <b>rilevante modificazione dei diritti dei soci</b> (art. 2479, commi 1 e 2)		deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis. (art. 2479, 3 e 4 comma)		
<b>Assemblea dei soci</b>	L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. (art. 2479-bis, comma 4).	L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da <b>assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare</b> . In mancanza la convocazione è effettuata <b>mediante lettera raccomandata</b> spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. (art. 2479-bis, comma 1)	Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la <b>presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale</b> . (art. 2479-bis, comma 3)	Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea <b>delibera a maggioranza assoluta</b> e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il <b>voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale</b> . (art. 2479-bis, comma 3)	Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2). (art. 2479-bis, comma 2).
<b>Assemblea totalitaria</b>	In ogni caso la deliberazione s'intende adottata <b>quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti</b> o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. (art. 2479-bis, comma 5).				

**Invalidità  
delle  
decisioni  
dei soci**

**2479-ter.** (*Invalidità delle decisioni dei soci*).

1. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore [e dal collegio sindacale entro novanta giorni] **(1)** dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
2. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare [un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione] **(1)** di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
3. Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del [primo] **(2)** comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
4. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione [indicata nel primo periodo del secondo comma] **(1)**. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
5. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, [primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma] **(3)**, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis. (art. 2479-ter C.C.)

## **NORME COMUNI CON LA SPA**

**2377.** (*Annullabilità delle deliberazioni*).

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
2. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.
3. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
4. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
5. La deliberazione non può essere annullata:
  - 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
  - 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
  - 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

6. L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.
7. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
8. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.
9. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita. (art. 2377 C.C.)

5. La deliberazione non può essere annullata:

- 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
  - 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
  - 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
6. L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, [entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo] (2).
  7. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
  8. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. (art. 2377 C.C.)

1. Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione **può essere impugnata** da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impuginate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
2. Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
3. Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
4. Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma dell'articolo 2377 (art. 2379).

1. L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea
2. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale **può essere sanata** mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione (art. 2379-bis).

1. Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano **trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese** o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.
2. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
3. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi (art. 2379-ter).

1. Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
2. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
3. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa (art. 2434-bis).